

TAR Sardegna - Sentenza 03/02/2004 n. 100
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Nel caso in cui non si può ritenere sussistente alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza delle motivazioni espresse dalla Commissione, ovvero errori di fatto nelle relative valutazioni, sono inammissibili le censure volte a contestare il merito delle valutazioni tecnico discrezionali di competenza della Commissione di gara.